

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -  
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -  
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -  
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 5  
presso lo studio dell'Avv.to ROMANELLI Guido Francesco che la  
rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in cassazione  
disgiuntamente con gli Avv.ti Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti;  
- ricorrente -

contro

COMUNE DI COLLEGNO elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini  
27 presso lo studio dell'Avv.to DI GIOIA Giovan Candido che lo  
rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in cassazione;  
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3/5/08 della Commissione Tributaria regionale  
del Piemonte in data 17/1/2008 con la quale è stato solo  
parzialmente accolto il ricorso proposto da M.C. avverso  
la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Torino  
63/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
18/10/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina Meloni;  
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il  
rigetto del ricorso proposto dal contribuente.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La vicenda riguarda la notifica in data 4/7/2006 a M.C. di avvisi di accertamento per maggiore imposta ICI ed irrogazione di sanzioni per gli anni 2002,2003,2004 e 2005 in riferimento a vari appezzamenti di terreno siti nel comune di Collegno e compresi in aree edificabili previste dal PRG del comune, a seguito di una Delib.

Giunta comunale 12 maggio 2005, n. 135 con la quale è stato aggiornato e fissato il valore al metro quadro delle aree edificabili per il periodo dal 2000 al 2005.

Avverso la notifica degli avvisi di accertamento il contribuente proponeva tempestivo ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Torino, la quale rigettava il ricorso. Successivamente la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza 3/5/08, rigettava l'appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado escludendo però l'applicabilità delle sanzioni.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in cassazione M.C. con tre motivi e ricorso incidentale il Comune di Collegno con due motivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la competenza esclusiva all'adozione dei regolamenti spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta e pertanto solo il Consiglio aveva il potere di fissare il valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI. 1. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 2, e 59, comma 1 e L. n. 212 del

2000, art. 3, comma 1 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto è stato violato il principio di irretroattività avendo la Giunta comunale stabilito nel 2005 i nuovi valori delle aree dall'anno 2000 e predisposto gli avvisi di accertamento, sebbene le disposizioni tributarie non possano valere che per il futuro.

2. Con il terzo motivo il contribuente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte non ha valutato l'erroneità e l'incongruenza della valutazione del Comune relativa al valore degli immobili.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Infatti, quanto al primo motivo relativo all'eccezione di incompetenza della Giunta comunale, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito con sentenze nr. 16702 del 27 luglio 2007 e 9216 del 18 aprile 2007, 5 sezione, che l'attribuzione del potere del Consiglio comunale di emanare regolamenti può essere devoluto alla Giunta cui la materia ICI è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 del 2000. In particolare Cass. 5 sezione nr. 16702 del 27/7/2007 ha statuito che in tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), poichè il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), riconosce al consiglio comunale la facoltà di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato", i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 del medesimo D.Lgs., pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro. Di tale potere può fare uso la Giunta comunale, cui la competenza in materia di I.C.I., già del Consiglio comunale, è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 del 2000".

4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. La notifica di avvisi di accertamento per maggiori imposte ICI più interessi non comporta infatti l'applicazione retroattiva di norme regolamentari con violazione del principio di irretroattività della legge tributaria L. n. 212 del 2000, ex art. 3, comma 1 ma di meri valori economici tabellari di riferimento, salvo il diritto del contribuente di contestare tali valori, (vedi Cass. 5 sezione nr. 16702 del 27/7/2007, 5 sezione nr. 11171 del 7/5/2010).

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia in quanto il ricorrente censura accertamenti di fatto che non possono essere sindacati in questa sede sia perchè il motivo è privo del tutto del quesito di diritto. Infatti l'art. 366 bis c.p.c. prevede che l'ammissibilità del motivo di ricorso è subordinata alla formulazione di un quesito di diritto e tale adempimento abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) si applica in tutte le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge cioè 4/7/2009. Poichè nel caso in esame la sentenza è antecedente al 4 luglio 2009, la mancanza del quesito di diritto rende del tutto inammissibile il motivo.

6. In ordine al primo motivo di ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 ed art. 83 c.p.c., comma occorre osservare che è vero che le procure speciali alle liti a margine del ricorso di primo e secondo grado portano rispettivamente la data del 9/10/2006 e 18/6/2007 mentre i ricorsi sono stati redatti in data 10/10/2006 e 19/6/2007. Tuttavia non risulta richiesto a pena di nullità che il conferimento sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto. La giurisprudenza della Corte infatti ha statuito che "in tema di procura alle liti, ai fini del valido conferimento di questa a margine dell'atto introduttivo del giudizio, non è necessario che detto conferimento sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà delle parti di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero "ex post". (Nella specie, era stato proposto ricorso per cassazione sostenendosi che l'atto di appello era nullo, per difetto di procura, giacchè questa era stata rilasciata su foglio in bianco prima della redazione dell'atto di appello; la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha

ritenuto infondata la censura). (Cass. 2 sez. 23608/2006). In ogni caso il motivo di ricorso incidentale risulta assorbito dal rigetto integrale del ricorso di M.C..

7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune chiede che vengano applicate le sanzioni che la CTR ha escluso con violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo proposto è infondato. Infatti l'applicabilità delle sanzioni risulta sempre esclusa quando non sussiste dolo o colpa del contribuente ed infatti "in tema di ICI, qualora la dichiarazione del contribuente faccia riferimento alla rendita provvisoria legittimamente il Comune, una volta provvedutosi all'attribuzione della rendita definitiva, ed ancorchè la stessa non sia stata notificata, procede al recupero della maggior imposta eventualmente dovuta attraverso l'emissione di un avviso di liquidazione, anzichè di accertamento in rettifica, provvedendo alla sola riscossione dell'imposta, senza interessi ed irrogazione di sanzioni, come previsto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 non vertendosi in materia di omessa o infedele dichiarazione" (Cass. 5 sezione, n. 11446 del 12/05/2010).

Il collegio ritiene infondato il ricorso principale ed incidentale che devono essere respinti con compensazione delle spese tenuto conto delle ragioni delle parti in causa.

**P.Q.M.**

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale ed incidentale e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio sezione Tributaria civile, il 18 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2013